

F.I.U.F.

Federazione Italiana Unihockey Floorball – www.fiuf.it

Codice Fiscale: 91547760156

Banca Generali – IBAN: IT 96 X 03075 02200 8500184925

Federazione affiliata alla I.F.F. – International Floorball Federation –



Roma, 19 febbraio 2023

Oggetto: Decisione di Primo Grado del Giudice Unico Federale, caso 006/2022

A seguito del rapporto arbitrale ricevuto dalla Segreteria e redatto dall'arbitro Damiano Bonanomi, in merito ai fatti di cui alla recente gara di seguito individuata, si pronuncia la seguente

SENTENZA

PREMESSA

La presente decisione è presa in risposta al rapporto arbitrale redatto dagli arbitri Bonanomi e Haecler, incaricati dell'arbitraggio della gara FC Milano – Spartak Milano in data 11/02/2023.

Dalle prime ricostruzioni, la vicenda appare come un caso di insulti all'arbitro, perpetrati dal giocatore di Spartak Milano, Andrea Affò.

ISTRUTTORIA

Alla luce della relativa linearità dei fatti contenuti nel rapporto, e in un'ottica di speditezza ed economia del processo decisionale, la presente decisione è presa *per tabulas*, non ritenendosi necessari approfondimenti istruttori; inoltre, alla luce della circostanza che la sanzione si attesta sul minimo, non sussiste un interesse difensivo alla produzione di prove.

DISPOSITIVO

Il Giudice Unico Federale,

visto l'art. 29 dello Statuto Federale,

visti gli artt. 62 e 67 del Regolamento di Giustizia Sportiva,

visto l'art. 76.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva,

- **dispone** la squalifica del tesserato Andrea Affò per una partita (ulteriore a quella in oggetto) del campionato di categoria A1.

MOTIVAZIONE

Si rimanda a consolidati e, auspicabilmente, noti criteri nella commisurazione delle sanzioni in caso di insulti nei confronti degli arbitri, che di seguito si riportano in sintesi:

- 1) estemporaneità; una singola, isolata, intemperanza è meno grave rispetto a una prolungata e reiterata
- 2) la ben nota “distruattività”, da intendersi come attitudine a delegittimare e a svilire il ruolo o la persona dell’arbitro
- 3) gravità degli insulti e delle polemiche, da intendersi come lesività del decoro.

Nel caso in oggetto, in coerenza con ampia casistica già esaminata, la circostanza che le intemperanze si siano contenute a una singola frase, espressione di un isolato momento di frustrazione, consentono di contenere la squalifica al minimo edittale.

In fede,
Marco Piccoli
Giudice Unico Federale
Federazione Italiana Unihockey Floorball